

STATUTO

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

(Approvato con D.R. n. 302 del 09.02.1994 - Modificato con DD.R.R. n. 702 del 26.06.2009, n. 961 del 10.07.2012 - Deliberazione CdA n. 40/06.03.2018)

CENTRO UNIVERSITARIO DI STUDI VITTORIANI ED EDOARDIANI (CUSVE)

ART. 1

Presso il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali è istituito il Centro Universitario di Studi Vittoriani ed Edoardiani (CUSVE).

ART. 2

Finalità del centro è lo svolgimento di ricerche, studi e progetti che contribuiscano allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze nel campo vittoriano ed edoardiano, nonché l'acquisizione, la conservazione e l'utilizzazione di testi, materiali, strumenti e attrezzature atti a questo scopo.

Il Centro concorre al progresso del sapere assumendo quali specifici ambiti di intervento e di indagine le seguenti aree: a) linguistico-letteraria, b) storico-sociale, c) arti figurative, d) teatro e spettacolo, e) multimediale.

ART. 3

Per il perseguimento dei propri fini il Centro promuove le seguenti attività:

- a) acquisizione e conservazione di testi;
- b) acquisizione e conservazione di ricerche e studi sul campo vittoriano ed edoardiano;
- c) promozione, organizzazione, attuazione e verifica di progetti di ricerca afferenti alle finalità istituzionali del Centro;
- d) pubblicazione informativa semestrale sulle attività del Centro (con aggiornamenti bibliografici su autori e opere del periodo);
- e) organizzazione di seminari, convegni e conferenze inerenti alle tematiche statutarie;
- f) schedature ragionate di testi particolarmente importanti;
- g) archivio iconografico sulle arti figurative.

ART. 4

Sono organi del Centro il Consiglio e il Direttore.

Il Consiglio è costituito, in prima istanza, dai docenti firmatari dell'atto costitutivo. Successivamente fanno parte del Consiglio anche i docenti ammessi dal Consiglio stesso, previa valutazione dell'istanza di afferenza.

Sia su invito del Direttore e/o di uno o più docenti afferenti al CUSVE, sia previa presentazione di documentata istanza, possono far parte del Centro anche i docenti di università italiane e straniere che si siano particolarmente distinti in ricerche e pubblicazioni nell'ambito del Vittoranesimo.

Inoltre, su proposta del Direttore o di almeno tre docenti afferenti al CUSVE, può essere concessa la partecipazione onoraria (*honorary membership*) a quegli studiosi, italiani e stranieri, che abbiano dato un contributo di eccellenza nel campo degli studi vittoriani ed edoardiani.

Il Direttore viene eletto dal Consiglio fra i membri del Consiglio stesso, dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Una volta eletto, il Direttore designa un Vice-Direttore con le funzioni di cui al successivo art. 5.

Il Consiglio può istituire Comitati Scientifici di cui possono far parte altri docenti dell'Università degli Studi G. d'Annunzio e anche membri esterni, nel caso di ricerche e attività in collaborazione con altri Enti.

La partecipazione al Consiglio va rinnovata annualmente con l'apposita scheda di adesione. Il mancato rinnovo all'inizio di ogni anno della adesione comporta l'automatica cancellazione quale componente CUSVE.

ART. 5

Il Direttore del Centro:

- a) coordina e sovrintende alle attività del Centro e lo rappresenta con le Autorità Accademiche;
- b) convoca e presiede il consiglio del Centro, dà esecuzione alle delibere e ne conserva agli atti i verbali;
- c) assume la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dei relativi regolamenti;
- d) predispose le richieste di finanziamento e il piano annuale delle attività del Centro;
- e) predispose il piano di spesa preventivo, il consuntivo e le eventuali modificazioni al piano di spesa;
- f) provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Centro, secondo le modalità di legge.

Il Vice-Direttore sostituisce il Direttore in caso di necessità e rappresenta il Centro a tutti gli effetti nei rapporti con le istituzioni extrauniversitarie in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3.

Ogni triennio il Centro presenta al Dipartimento, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta con i relativi risultati ottenuti.

La gestione amministrativo-contabile del Centro segue automaticamente l'afferenza del Direttore ed è sempre riferita al Dipartimento in cui egli risulta incardinato.

ART. 6

Il Centro può disporre dei fondi di cui all'art. 69 del D.P.R. n. 371/1982.

La gestione giuscontabilistica è quella prevista dal Tit. IV dello stesso D.P.R. n. 371/1982.

ART. 7

In relazione a quanto non previsto espressamente dal presente Statuto il Centro si doterà di

idoneo regolamento deliberato dal Consiglio del Centro stesso e approvato dagli Organi Accademici.

Approvato dal Consiglio del Centro tenutosi in data 19 luglio 2021.